

REG. N. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE TIPO “B” DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO**

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_,

TRA LE PARTI

**Affidante:** Amministrazione Comunale di Zanè con sede in Zanè (VI), Via Mazzini n. 21, nella persona del Segretario Comunale, Cecchetto dott.ssa Maria Teresa,  
Codice Fiscale/Partita IVA: 00241790245

E

**Affidatario:** VERLATA LAVORO Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Villaverla (VI) via A. De Gasperi, 6 nella persona del sig. BARICHELLO Giuseppe, nato a Grisignano di Zocco (VI) il 10 marzo 1966 e residente a Caldogno (VI) in via Stadio n. 21  
Codice Fiscale 02360390245

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Zanè, con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_, ha approvato l'atto di indirizzo per il convenzionamento diretto per l'affidamento del servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti per la mensa scolastica, a favore della Cooperativa “VERLATA LAVORO Società Cooperativa Sociale a r.l.” con sede in Villaverla (VI), procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della Legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- il Responsabile del Servizio, con Determinazione R.P. n. \_\_\_ in data \_\_\_, ha affidato, tramite convenzionamento diretto, il servizio in argomento alla Cooperativa “VERLATA LAVORO Società Cooperativa Sociale a r.l.” con sede in Villaverla (VI),
- che, come precisato da tale DGRV, la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della Pubblica Amministrazione e per la volontà di favorire l'inserimento al lavoro, mediante la presente Convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;
- che con l'affidamento a tale Cooperativa dell'attività oggetto della Convenzione, l'Amministrazione si pone l'obiettivo di concorrere all'impiego lavorativo di persone in svantaggio sociale;
- che la Cooperativa è stata individuata nel seguente modo: Cooperativa del territorio con analoghe esperienze lavorative e con analoga tipologia contrattuale in essere con altri enti pubblici;
- che la Cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della Legge Regionale 23/2006;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Articolo 1**

### **Attività e oggetto della concessione**

L'Amministrazione affida alla Cooperativa sociale "VERLATA LAVORO Società Cooperativa Sociale a r.l." con sede in Villaverla (VI) il servizio di fornitura e somministrazione pasti della mensa scolastica dei plessi "D. Alighieri" e "Giovanni XXIII" di Zanè.

La Cooperativa si impegna a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

## **Articolo 2**

### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha la durata di anni scolastici uno a partire dal 19 settembre 2016 e per tutta la durata dell'anno scolastico 2016/2017.

## **Articolo 3**

### **Gestione del servizio**

La Cooperativa Sociale "VERLATA LAVORO Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede in Villaverla (VI) gestirà il servizio:

- a) con le modalità definite nel capitolato allegato alla determinazione R.P. n. \_\_\_ in data \_\_\_\_, depositato agli atti del Comune di Zanè ed accettato senza riserve o condizioni dalle Parti il quale si intende facente parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegato;
- b) riconoscendo la titolarità pubblica del servizio e il conseguente potere a carico dell'Amministrazione di revocare l'affidamento e di modificare anche unilateralmente le caratteristiche del servizio in funzione delle mutate esigenze pubbliche e/o delle mutate valutazioni dell'Amministrazione, fatta salva l'applicazione della normativa relativa agli oneri conseguenti alle variazioni dell'equilibrio economico-finanziario a seguito di tali modifiche nel corso della durata dell'affidamento.

## **Articolo 4**

### **Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato**

La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle Cooperative sociali con il numero VI0037 ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91.

La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia:

- a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
- c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- d) solidità di bilancio dell'impresa;
- e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- h) qualificazione professionale degli operatori;
- i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.

La Cooperativa Sociale, relativamente al progetto di impiego delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art.3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'art. 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.

## **Articolo 5**

### **Obblighi della Cooperativa**

La Cooperativa si impegna a utilizzare i locali adibiti a sala mensa per lo svolgimento del servizio di mensa scolastica in conformità alla presente Convenzione e con divieto assoluto di svolgervi attività diverse; la Ditta dà atto delle perfette condizioni manutentive e della sua completa idoneità allo svolgimento del servizio.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la disponibilità delle sale mensa dei due plessi.

Si riserva il potere di procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e controlli presso la sede del servizio e ad accertamenti diretti a misurare l'opinione e del livello di gradimento degli utenti.

#### **Articolo 7**

##### **Standards tecnici e norme di sicurezza**

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

#### **Articolo 8**

##### **Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro**

La Cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente Convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

#### **Articolo 9**

##### **Corresponsione alla Ditta**

L'Amministrazione concedente corrisponde alla Ditta affidataria, entro 30 giorni dal ricevimento dalla relativa fatturazione, le somme dovute in relazione ai pasti forniti agli insegnanti e alla quota pari a € 0,11 a pasto a carico del Comune.

Il corrispettivo per ogni singolo pasto viene convenuto in € 4,15 + IVA al 4% e, dunque, prezzo pasto IVA compresa € 4,32, per un totale di circa € 28.000,00 per l'intero anno scolastico 2016/2017.

I pagamenti saranno effettuati direttamente dagli utenti usufruenti del servizio per € 4,21 a pasto e, per quanto riguarda invece i pasti forniti agli insegnanti e per la quota pari a € 0,11 a pasto a carico del Comune, mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Zanè.

La Cooperativa Sociale "VERLATA LAVORO Società Cooperativa Sociale a r.l." assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il pagamento, quindi, potrà avvenire solo tramite bonifico bancario o postale su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dalla società presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

A tal fine la Ditta comunicherà al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Conseguentemente, la Convenzione, oltre che nei casi previsti dal capitolato speciale d'appalto, sarà risolta anche in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a., come previsto dal comma precedente.

### **Articolo 10**

#### **Obbligo di assicurazione del personale**

La Cooperativa è assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

### **Articolo 11**

#### **Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale**

La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

### **Articolo 12**

#### **Modalità di raccordo con gli uffici competenti**

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente Convenzione viene curato dal responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione o dal Responsabile del procedimento e dal Presidente della Cooperativa o suo delegato.

### **Articolo 13**

#### **Clausola residuale**

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione e dal provvedimento di affidamento del servizio si applicheranno, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia e le norme specifiche di settore.

### **Articolo 12**

#### **Imposta di bollo**

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 (*“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” – Esenzioni dall'imposta di bollo*).

Letto, approvato e sottoscritto

LA DITTA

IL SEGRETARIO COMUNALE